

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 66

Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali(programma 3.2.2.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 25/1970, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
- 2.** Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.